

mente: il romano pontefice intendere tutti i pensieri, le cure, gli studii suoi perché il regno di Cristo, che è la Chiesa, prenda ogni dì maggiori incrementi, non perché s'allarghino i termini del principato civile, che la Divina Provvidenza volle donare a questa Santa Sede, a sua dignità, e per assicurare il libero esercizio dell'apostolato supremo. In grande errore adunque si avvolgono coloro che pensano, l'animo nostro poter essere dalla lusinghiera grandezza di un più vasto temporale dominio sedotto a gettarci in mezzo ai tumulti dell'armi. Questo invece sarebbe giocondissimo al nostro cuore paterno, se con le opere, con le cure, con gli studii nostri ci fosse dato di conferire alcun che ad estinguere i fomiti delle discordie, a conciliar gli animi che si combattono, ed a restituir la pace fra loro.

Documento 33

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849³⁷ X

PRINCIPII FONDAMENTALI

I.

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

³⁷ *Le costituzioni italiane*, cit., pp. 614-19.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.

La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

Titolo I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE' CITTADINI

Art. 1. – Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati col decreto del potere legislativo.

Art. 2. – Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

Art. 3. – Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4. – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

Art. 5. – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 6. – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 7. – La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8. – L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 9. – Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 10. – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

Art. 11. – L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12. – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Art. 13. – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

Art. 14. – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II

DELL'ORDINAMENTO POLITICO

Art. 15. – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

Titolo III

DELL'ASSEMBLEA

Art. 16. – L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

Art. 17. – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.

[...]

Art. 26. – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

Art. 27. – Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

Art. 28. – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

Art. 29. – L'assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

Art. 30. – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

[...]

Titolo IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

Art. 33. – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiuti.

Art. 34. – L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i primi tre eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.

Art. 35. – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 1. Degli affari interni; 2. Degli affari esteri; 3. Di guerra e marina; 4. Di finanze; 5. Di grazia e giustizia; 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

Art. 36. – Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

Art. 37. – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.

[...]

Art. 44. – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

Art. 45. – Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

[...]

Titolo VI DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 49. – I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

Art. 50. – Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

[...]

Art. 53. – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

[...]

Art. 55. – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici di fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.

È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII DELLA FORZA PUBBLICA

Art. 56. – L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

Art. 57. – L'esercito si forma per arruolamento volontario o nel modo che la legge determina.

Art. 58. – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

Art. 59. – I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.

Art. 60. – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

Art. 61. – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

Art. 62. – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.